

Area 4 - Polizia Provinciale, Rifiuti, Appalti, Lavoro

Polizia Provinciale

PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 266 DEL 08/11/2017

OGGETTO: GIUSEPPE DI BENEDETTO/PROVINCIA DI TERAMO. SENTENZA N. 180/17 DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 14 del 13/01/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art 163 del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione del Presidente n. 275 del 05/10/2017 dall'oggetto "Area 1 – Gestione delle risorse - Settore 1.4 - Presa d'atto applicazione dell'art. 163, comma 2, del TUEL 267/2000" è stata deliberata la gestione provvisoria;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo unico degli enti locali" che definisce le regole per l'assunzione di impegni mediante la disciplina di cui all'art.191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

VISTO l'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194 almeno una volta l'anno;

VISTO l'art. 194 del TUEL che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili; dove è altresì disposto che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;

VALUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità;

CONSIDERATO che con sentenza n. 180/17 il Giudice di Pace di Teramo accoglieva il ricorso dell'istante, contestualmente condannando la Provincia di Teramo al pagamento delle spese legali in favore di parte opponente Sig. **Giuseppe Di Benedetto**, sentenza notificata a questo Ente in data 20.04.2017 – ALL_1;

PRESO ATTO che in data 03.10.2017 veniva notificato all'Avvocatura della Provincia, dall'avvocato Stefania Di Benedetto, per conto del suo assistito Sig. Giuseppe Di Benedetto, nato a Colonnella (Te) il 03.06.1939 (C.F. DBNGPP39H03C901L), l'atto di precetto per il pagamento in favore del Sig. Giuseppe Di Benedetto della somma di Euro 581,74 – ALL_2;

PRESO ATTO che in data 07.11.2017 veniva notificato all'Avvocatura della Provincia, dall'avvocato Stefania Di Benedetto, per conto del suo assistito Sig. Giuseppe Di Benedetto, nato a Colonnella (Te) il 03.06.1939 (C.F. DBNGPP39H03C901L), l'atto di pignoramento di due autoveicoli provinciali conseguente al predetto atto di precetto, con relative spese legali – ALL_3;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art.194 TUEL lettera a), in quanto il pagamento viene intimato da una sentenza esecutiva;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera a), per un importo complessivo di € 689,25 (di cui € 581,74 per spese di lite ed € 107,51 per spese legali);

RITENUTO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza, considerato che il mancato o ritardato pagamento potrebbe comportare per l'Ente il pagamento di oneri ulteriori;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente dell'Area 1, rilasciato ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti, in data 24.10.2017, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, verbale n. 77 del 23.10.2017, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. di riconoscere, ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, il seguente debito fuori bilancio derivante da atto di pignoramento di autoveicoli del 27.10.2017, notificato a questo Ente in data 07.11.2017 dal sig. Giuseppe Di Benedetto;
2. di dare atto che la somma complessiva di € 689,25 sarà prevista sul cap. 3648 del redigendo bilancio 2017;
3. di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a del TUEL;
4. di trasmettere ai sensi dell'art 23, comma 5, della Legge 289/2002 la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.



PROVINCIA
DI TERAMO
Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROPOSTA DI CONSIGLIO N.RO 266 DEL 08/11/2017

OGGETTO: GIUSEPPE DI BENEDETTO/PROVINCIA DI TERAMO. SENTENZA N. 180/17 DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000.

VISTO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 15/11/2017

IL DIRIGENTE
Durante Renata



PROVINCIA
DI TERAMO
Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERA N.RO 266 DEL 08/11/2017

Oggetto: GIUSEPPE DI BENEDETTO/PROVINCIA DI TERAMO. SENTENZA N. 180/17 DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000.

VISTO CONTABILE

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 16/11/2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE
DELLE RISORSE
cozzi daniela

TRIBUNALE DI TERAMO

Atto di pignoramento di autoveicoli.

Il Sig. **Giuseppe Di Benedetto** (C.F.:DBNGPP39H03C901L), res.te in Villa Rosa di Martinsicuro alla Via P.Micca n.5, elettivamente dom.to in Mosciano S. Angelo alla Via Marx n.1, presso lo studio dell'Avv. Stefania Di Benedetto (C.F.: DBNSFN69C58h769U, email:stefania.dibenedetto@pec-avvocatiteramo.it, Fax 085 8061128), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, espone quanto segue.

premess o

- che con sentenza n.180/17, il Giudice di Pace di Teramo, nell'accogliere il ricorso dell'esponente, ha condannato la Provincia di Teramo (C.F.:80001070673), con sede in Teramo alla Via G. Milli n.2, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 250,00, oltre 15%, CAP ed IVA di legge;
- che detta sentenza n.180/17, provvisoriamente esecutiva ex lege, è stata notificata in forma esecutiva il 20.4.2017, a seguito dell'apposizione della formula di rito in data 13.4.2017;
- che, trascorsi gg. 120, ad oggi non è avvenuto il pagamento delle spese legali;
- che, in data 03.10.2017, è stato notificato, senza esito, alla Provincia di Teramo il precetto di pagamento per € 581,74, oltre alle spese successive occorrenti;
- che la debitrice è proprietaria, come risulta dal Pubblico Registro Automobilistico, dei seguenti autoveicoli:
 - 1) Autocarro tg. EB 223 LD (Telaio 022911) Modello Fiat 160 R A Romanazzi OR 04 T A ;

2) Autocarro tg. EX 358 SW (Telaio WJMB1VLS004053805) Modello Iveco
Magirus 190.26 HW 3.8 CTG n.3.

Tanto premesso, l'istante

CHIEDE

all'Ufficiale Giudiziario di sottoporre a pignoramento gli autoveicoli sopra descritti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 521 bis C.p.c. .

Mosciano S.Angelo li 27.10.2017.

-Avv.  Di Benedetto -

Verbale di pignoramento di autoveicolo ex art.521 bis C.p.c.

Sull'istanza che precede, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U-
NEP del Tribunale di Teramo ;

vista la sentenza n. n.180/17, provvisoriamente esecutiva ex lege, è stata notificata
in forma esecutiva il 20.4.2017, a seguito dell'apposizione della formula di rito in
data 13.4.2017 ed il precetto notificato il 03.10.2017;

Ho sottoposto a pignoramento

i seguenti autoveicoli:

1) Autocarro tg. EB 223 LD (Telaio 022911) Modello Fiat 160 R A Romanazzi
OR 04 T A ;

2) Autocarro tg. EX 358 SW (Telaio WJMB1VLS004053805) Modello Iveco
Magirus 190.26 HW 3.8 CTG n.3.

Ho ingiunto



alla Provincia di Teramo, in p.l.r.p.t., (C.F.:80001070673), con sede in Teramo alla Via G.Milli n.2, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito della, di cui all'atto di precetto richiamato in narrativa, oltre alle spese successive già occorse ed ulteriori occorrenti ed agli interessi commerciali nella misura sopra specificata, l'autoveicolo assoggettato ad espropriazione.

Ho invitato

la debitrice ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o la dichiarazione di domicilio in uno dei comuni del Circondario in cui ha sede l'intestato Ufficio Giudiziario, con l'avvertenza che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a loro dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dell'Esecuzione Immobiliare.

Ho avvertito

la debitrice che ha facoltà di chiedere di sostituire a quanto pignorato una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed a quelli che dovessero intervenire, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, comprese quelle di esecuzione, subordinatamente al deposito in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita, della relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, nonché dei crediti degli eventuali intervenuti, dedotti i versamenti degli acconti, di cui deve essere data prova documentale.

E DI TERAMO
e Giudiziario
10 Elisabetta

Ho intimato

alla Provincia di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, di consegnare entro dieci giorni, dalla data di notificazione del presente atto,

l'autoveicolo sopra pignorato, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'Istituto Vendite Giudiziarie di

Ho avvertito

altresi, la debitrice che, a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530 (provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l'autorizzazione della vendita) c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Ho comunicato alla debitrice:

- a) che con la notifica del presente atto di pignoramento essa è costituita custode del veicolo pignorato e di tutti gli accessori, con gli obblighi e doveri previsti dalle vigenti norme in materia civile e penale, senza diritto a compenso.
- b) che decorso il suindicato termine di giorni dieci, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano i beni pignorati all'Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui i beni pignorati vengono rinvenuti.

Quindi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario


Ho notificato

l'atto di pignoramento di autoveicoli sopra esteso alla alla Provincia di Teramo, in p.l.r.p.t. (C.F.:80001070673), con sede in Teramo alla Via G. Milli n.2, a mezzo

messi anche consegne di copie a mano Avv Anna Caterina

Qualificato impiegato incaricato di ricevere le notificazioni, addetto alla sede, stante la precaria assenza del legale rappresentante.

Te 07/Nov. 2017



UNEP - TERAMO
Modello C / 0 Cr. 3685

NON URGENTE

ti	€ 3,62
sferte	€ 4,36
%	€ 0,44
ese Postali	€ 0,00
rie	€ 0,00
TATALE	€ 8,42

(10 % versato in modo virtuale)
ta Richiesta 06/11/2017
L'Ufficiale Giudiziario



51103685/1

ATTO DI PRECETTO

Il Sig. **Giuseppe Di Benedetto** (C.F.:DBNGPP39H03C901L), res.te a Villa Rosa di Martinsicuro alla Via P.Micca n.5, elettivamente dom.to in Mosciano S.Angelo alla Via Marx n.1, presso lo studio dell'Avv.Stefania Di Benedetto (C.F.:DBNSFN69C58h769U, email:stefania.dibenedetto@pec-avvocatiteramo.it, Fax 085 8061128), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

p r e m e s s o

- che con sentenza n.180/17, il Giudice di Pace di Teramo, nell'accogliere il ricorso dell'esponente, ha condannato la Provincia di Teramo al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 250,00, oltre 15%, CAP ed IVA di legge;
- che detta sentenza n.180/17, provvisoriamente esecutiva ex lege, è stata notificata in forma esecutiva il 20.4.2017, a seguito dell'apposizione della formula dir rito in data 13.4.2017, in uno col presente atto;
- che, trascorsi gg. 120, ad oggi non è avvenuto il pagamento delle spese legali.

Tanto premesso, l'istante rapp.ta ut supra,

i n t i m a p r e c e t t o

alla Provincia di Teramo (C.F.:80001070673), con sede in Teramo alla Via G.Milli n.2, in persona del Presidente pro tempore, di pagare, entro 10 gg. e con comminatoria, in mancanza, di esecuzione forzata, le somme di seguito specificate:

- Compensi e spese liq.in sent. n.180/17	€	250,00
- Costo notifica stessa	"	4,98

Fase precetto:

- Comp. e spese	"	150,00
-----------------	---	--------

- Rimborso 15%	€ 57,75
- CAP 4%	" 17,71
- IVA 22%	" <u>101,30</u>
Complessivamente S.E. & O.	€ 581,74

oltre alle spese successive occorrenti.

Con l'avvertimento che la debitrice puo', con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, ove disposto, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con la creditrice un accordo di composizione della crisi o proponendole un piano del consumatore.

Mosciano S. Angelo li 19.9.2017.

- *Avv. Stefania Di Benedetto* -




Relazione di notificazione.

Io sottoscritto, ad istanza dell'Avv. Stefania Di Benedetto, difensore del Sig. Giuseppe Di Benedetto, ho notificato il precetto che precede alla Provincia di Teramo (C.F.:80001070673), con sede in Teramo alla Via G.Milli n.2, in persona del Presidente pro tempore,

*mediante consegna
di copie a mano dell'Avv. Antonio
Caterino*

**Qualificatosi impiegato incaricato di ricevere
le notificazioni, addetto alla sede, stante la
precaria assenza del legale rappresentante.**

Teramo 0309. 2017



UNEP - TERAMO
Modello A / 0 Cr. 8923

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,18
10%	€ 0,22
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 4,98

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 02/10/2017

L'Ufficiale Giudiziario



SENTENZA N. 180/17
REG. GEN. N. 1334/16
REPERTORIO N. /
CRONOLOGICO N. 1520/17

REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TERAMO

Nella persona del Dott. Ottavio Firmani, ha pronunciato la seguente, -----

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al nr. 1334/2016 R.G., promossa da, -----

Di Benedetto Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Di Benedetto, come da procura a margine del ricorso; -----

Ricorrente

Contro

Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore, rappresentato dal Funzionario Fabio Di Vincenzo, giusta delega in calce alla memoria di costituzione; -----

Resistente

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa. -----

Richieste conclusionali

Parte ricorrente: concludeva come da verbale di udienza del 23.3.2017; -----

Per la parte resistente: conclusioni non rese poiché non comparsa. -----

Motivi della decisione

Fatto e diritto

Con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'intestato ufficio, in data 13.5.2016, il signor Di Benedetto Giuseppe, proponeva opposizione avverso il verbale nr. 000076/U/16-00158716, elevato

dagli agenti della Polizia Provinciale di Teramo per asserita violazione dell'art. 141 comma 3 e 8 del Codice della Strada. -----

Il ricorrente proponeva motivi di opposizione in ordine alla fede privilegiata del verbale, nonché sulla imprescindibilità della contestazione oggettiva. Inoltre, asseriva che la velocità doveva risultare da circostanze di fatto obiettive, evidenziando quali erano le circostanze che potevano costituire presupposto della contestazione in questione. Infine, rilevare la coincidenza con altra attività di verifica da parte dei verbalizzanti. -----

Il ricorso è fondato e, pertanto va integralmente accolto. -----

Invero, la motivazione riportata nel verbale di contestazione circa l'impossibilità della contestazione immediata "La contestazione immediata della violazione non è avvenuta in quanto gli agenti erano posizionati sulla corsia opposta di marcia per posto di controllo della velocità con Telelaser", non rientra nei casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'art. 201 del Codice della Strada. Orbene, quanto assunto dai verbalizzanti, di non aver potuto contestare immediatamente l'infrazione perché impegnati nella corsia opposta di marcia per il controllo elettronico della velocità con l'ausilio della strumentazione Telelaser, può costituire l'indizio di una situazione di incertezza. Difatti, se gli agenti erano distratti da altre operazioni, la loro valutazione potrebbe essere stata falsata da una percezione ritardata delle circostanze di fatto. Nel caso in esame non si può affermare con certezza che i verbalizzanti abbiano riferito accadimenti percepiti in totale obiettività e senza alcun elemento di disturbo. Pertanto, è attendibile che quanto essi hanno percepito è il frutto di una valutazione, di un giudizio estimativo, non assistito da fede pubblica. Ne deriva che in tema di violazione alle norme del C.d.S., il difetto di contestazione o di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione determina la inesistenza della trasgressione rilevata, con conseguente caducazione di tutti gli effetti dalla medesima derivati, ivi compresi quelli di natura sanzionatoria pecuniaria ed accessoria. -----

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula vengono equitativamente liquidate nella complessiva di € 250,00, oltre oneri e accessori come per legge. -----

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Teramo, quale Giudice dell'opposizione ex art. 22 e 23 L. 689/81, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così decide: -----

- Accoglie il ricorso; -----

- Condanna, parte resistente alla refusione delle spese di giudizio, liquidate, equitativamente, nella complessiva somma di € 250,00, oltre oneri e accessori come per legge. -----

Così deciso in Teramo, il 23.3.2017



Il Giudice di Pace
Dott. Ottavio Firmani

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - TERAMO
Depositato in Cancelleria oggi 06 APR. 2017

L'Impiegato Addetto
CANCELLIERE
Emanuele Sedataccini

PROVINCIA DI TERAMO

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 77 del 23.10.2017

PARERE

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: Sentenza n. 180/17 del Giudice di Pace di Teramo – Accoglimento ricorso del sig. Giovanni Di Benedetto contro Provincia di Teramo per pagamento spese legali.- Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A del D. Lgs. 267/2000.

=====

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di Ottobre si è riunito presso la sede della Provincia di Teramo, in Via Giannina Milli, 2 il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 09 del 22.03.2016, nelle persone di:

rag. Luciano Rosini	Presidente
dott. Nino Di Furia	Revisore
dott. Alessandro Procida	Revisore

PREMESSO:

- che il collegio ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio, a norma dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L., derivante dal ricorso promosso dal sig. Giovanni Di Benedetto dinanzi al Giudice di Pace di Teramo, cui la sentenza n. 180/17 con la quale viene condannata la Provincia di Teramo al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 581,74 per spese legali;

Dato atto:

- che con Deliberazione n. 14 del 13/01/2017 del Presidente della Provincia è stato deliberato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;
- che con Deliberazione n. 275 del 05/10/2017 del Presidente della Provincia è stata deliberata la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
- che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 da parte delle città metropolitane e delle province è scaduto;

Visto:

- l'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dell'esercizio provvisorio il quale prevede che l'Ente può impegnare per intero le somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente stesso;

- i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Considerato che:

- il debito sarà finanziato con fondi da prevedere sul capitolo 28605 del redigendo bilancio 2017;
- la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto, è contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono corrette sotto il profilo normativo e rientrano tra quelle previste dal D. Lgs. 267/2000.

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale e ricorda all'Ufficio competente l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 23 comma 5, della legge 289/2002 alla trasmissione alla Procura della Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto procedimento.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

rag. Luciano Rosini

Presidente

dott. Nino Di Furia

Revisore

dott. Alessandro Procida

Revisore

